



# COMUNE di SAMBUCO

Provincia di Cuneo

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18

### OGGETTO :

**Approvazione Piano Finanziario e aliquote TARI Anno 2020.**

L'anno **duemilaventi**, addì **ventinove**, del mese di **settembre**, alle ore **14:00**, nella sala al piano terra del Centro di Documentazione sito in via Umberto Primo n.50/A, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale** in seduta Straordinaria di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
<b>CARLO BUBBIO</b>	Sindaco	Presente
<b>DANILO BRUNA</b>	Consigliere	Assente
<b>DANIELE BRUNA</b>	Consigliere	Presente
<b>LUIGI BAGNIS</b>	Consigliere	Presente
<b>SILVANO BRUNA</b>	Consigliere	Presente
<b>LUCA MARCHISIO</b>	Consigliere	Assente
<b>YUDAINA ALCANTARA</b>	Consigliere	Presente
<b>EMMA BRUNA</b>	Consigliere	Presente
<b>MANUELA BRUNA</b>	Consigliere	Assente
<b>GIOVANNI CHIARDOLA</b>	Consigliere	Presente
<b>ALBERTO FOSSATI</b>	Consigliere	Presente

Presenti 8 Assenti 3

Assiste all'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE TOCCI GIUSEPPE FRANCESCO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BUBBIO CARLO**, SINDACO, nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, i gestori predispongono annualmente i Piani economici finanziari, secondo quanto previsto dal MTR, e li trasmettono all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario risultante è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Dato atto che nel caso del Comune di Sambuco l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è il Consorzio Ecologico Cuneese;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;

Visto altresì l'articolo 138 del D.L. 19/05/2020 n. 34 che uniforma i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 30 settembre 2020 concernente l'approvazione del bilancio di previsione;

Ritenuto pertanto di riapprovare il PEF redatto secondo la citata deliberazione ARERA n. 443/2019/R;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett.b) della L. 208/2015, il quale prevede: “A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al DM 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Viste le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019” pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

Atteso che quest’anno per la prima volta sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all’avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

Richiamato l’articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l’uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif, dai soggetti gestori, ed integrato con i costi comunali, trasmesso dal C.E.C. con nota prot. n. 0001640 del 01/07/2020( assunto a prot. dell’Ente al n. 0002493/5.5 in data 2 luglio 2020) da cui risulta un costo complessivo di € 36267.00;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all’Ente territorialmente competente tra cui: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio; -coefficiente di recupero della produttività; coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale; coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2018;

Dato atto che il C.E.C. ha comunicato con nota prot. 0001832 del 16/07/2020 di aver proceduto con esito favorevole alla validazione, in data 14/07/2020, del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

Acquisito il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012 ( assunto a prot. Ente al n. 0003536/5.2 in data 29/09/2020);

Considerato altresì, che:

□l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze";

Visto altresì l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, che attualmente è stato differito al 30 settembre 2020;

Dato atto che contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche all'approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come desumibili dal piano finanziario stesso;

Ritenuto di stabilire, per l'anno in corso, le seguenti scadenze di pagamento :

- prima rata: 31/10/2020
- seconda rata: 16/12/2020
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/10/2020;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con il seguente risultato della votazione palesemente espressa per alzata di mano e proclamata dal sig.r Presidente:

PRESENTI: 8

VOTANTI: 8

ASTENUTI: 0

VOTI FAVOREVOLI: 8

VOTI CONTRARI: 0

DELIBERA

- 1) di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif.;
- 3) di approvare le tariffe del tributo comunale "TARI" anno 2020, come risultanti dal prospetto allegato al presente atto;
- 4) di dare atto che all'importo della tassa rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Successivamente, con separata ed unanime votazione resa all'unanimità la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ult. Comma del D.Lgs. n. 267/00.

# COMUNE DI SAMBUCO

Provincia di Cuneo



## ***PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI***

## IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato *Piano Finanziario*.

Il **piano finanziario**, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatica avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Esso comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- a) il piano finanziario degli investimenti;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.



## PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2020

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti				
CG Costi di gestione	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade		617,00 €	
	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CRT costi raccolta e trasporto rsu	9.594,00 €	
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	5.593,00 €	
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	6.480,00 €	
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	1.222,00 €	
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		826,00 €	
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		7.583,00 €	
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		0,00 €	
	COal Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		0,00 €	
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		1.485,00 €	
	Acc Accantonamento - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche - di cui per crediti - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		2.849,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			2.849,00 €	
	R Remunerazione del capitale		280,00 €	
Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		0,00 €		
COI Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	COI tv Costi operati incentivanti variabili		0,00 €	
	COI tf Costi operati incentivanti fissi		0,00 €	
AR Proventi e ricavi	AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		264,00 €	
	ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		1.074,00 €	
	fattore sharing <b>b</b>	0,30	fattore sharing <b>ù</b>	0,00
	b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing		79,20 €	
	b(1+ù)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing		451,08 €	
RC Conguagli	Rctv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		0,00 €	
	Rctf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi		0,00 €	

Piano finanziario Tares

	coefficiente gradualità $\gamma$	0,00	rateizzazione $r$	0
	$(1+\gamma)R_{Ctv}/r$ Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing			3.080,00 €
	$(1+\gamma)R_{Ctf}/r$ Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing			-5.153,00 €
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri variabili			2.341,00 €
	Oneri fissi			0,00 €
Voci libere per costi fissi:	Voce libera 1 €	0,00 €	Voce libera 2 €	0,00 €
	Voce libera 3 €	0,00 €		
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4 €	0,00 €	Voce libera 5 €	0,00 €
	Voce libera 6 €	0,00 €		
Detrazioni	Df detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020			0,00 €
Limiti di crescita	p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe			1,60%
	TVa-1 Costi totali anno precedente			0,00 €
<b>Costi fissi effettivi</b>				<b>8.487,00 €</b>
<b>Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente</b>				<b>6.528,92 €</b>
<b>TF - Totale costi fissi</b>	$\acute{O}TF = CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COItf+(1+\gamma)R_{Ctf}/r-Df$			<b>15.015,92 €</b>
<b>Costi variabili effettivi</b>				<b>27.779,72 €</b>
<b>Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente</b>				<b>-6.528,92 €</b>
<b>TV - Totale costi variabili</b>	$\acute{O}TV = CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)-b(1+w)ARConai+(1+\gamma)R_{Ctv}/r$			<b>21.250,80 €</b>
<b>Costi totali</b>	$\acute{O}T = \acute{O}TF + \acute{O}TV$			<b>36.266,72 €</b>

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	47.158,20	Kg rifiuti utenze non domestiche	31.438,80	Kg totali	78.597,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\acute{O}Td = C_{tuf} + C_{tuv}$ € 30.626,93	% costi fissi utenze domestiche	86,49%	C <sub>tuf</sub> - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$C_{tuf} = \acute{O}TF \times 86,49\%$	€ 12.988,77
		% costi variabili utenze domestiche	82,99%	C <sub>tuv</sub> - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$C_{tuv} = \acute{O}TV \times 82,99\%$	€ 17.638,16
Costi totali per utenze NON domestiche	$\acute{O}Tn = C_{tnf} + C_{tnv}$ € 5.639,79	% costi fissi utenze non domestiche	13,51%	C <sub>tnf</sub> - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$C_{tnf} = \acute{O}TF \times 13,51\%$	€ 2.027,15
		% costi variabili utenze non domestiche	17,01%	C <sub>tnv</sub> - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$C_{tnv} = \acute{O}TV \times 17,01\%$	€ 3.612,64

## SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2019 era la seguente:

<b>Costi totali attribuibili alle utenze domestiche</b>			
<i>Costi totali utenze domestiche</i> $\acute{O}Td = Ctuf + Ctuv$	€ 30.626,93	<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 12.988,77
		<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 17.638,16

<b>Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche</b>			
<i>Costi totali utenze non domestiche</i> $\acute{O}Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 5.639,79	<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 2.027,15
		<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 3.612,64

**TARIFFE UTENZE DOMESTICHE**

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten  <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	Un componente	2.206,00	0,84	27,00	1,00	0,829810	53,504095
1 .2	Due componenti	10.119,84	0,98	153,58	1,80	0,968111	96,307371
1 .3	Tre componenti	359,44	1,08	4,58	2,30	1,066898	123,059418
1 .4	Quattro componenti	525,00	1,16	3,00	2,60	1,145928	139,110647
1 .5	Cinque componenti	131,00	1,24	1,00	3,20	1,224957	171,213104
1 .2	Due componenti-Quota variabile esente	27,00	0,98	1,00	1,80	0,968111	
1 .2	Due componenti-Riduzione 80% frazioni non servite	978,00	0,98	13,00	1,80	0,193622	19,261474

**TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE**

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .4	Esposizioni,autosaloni	23,00	0,43	3,55	0,226609	0,419802
2 .6	Alberghi senza ristorazione	2.185,00	0,91	7,49	0,479569	0,885724
2 .8	Uffici,agenzie	41,00	1,13	9,30	0,595509	1,099765
2 .12	Attività artigianali tipo botteghe(falegname,idra	218,00	1,04	8,50	0,548079	1,005161
2 .16	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	267,00	5,90	44,45	3,109295	5,256404

**PREVISIONE TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI**

## CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa	Sup. med.	O1 = Imposta precedente	O2 = Mag. + Add. Ex Eca prec.	O3 = O1+O2 Incasso precedente	O4= Add.prov. precedente	N1 = Imposta prevista	N2=N1-O3 Differenza incasso	N3 = % Differenza	N4= Add. Prov. prevista	N5=N4-O4 Differ. Add. Prov.
1 .1 Uso domestico-Un componente	6894	3.947,10		3.947,10	197,36	3.275,04	-672,06	-17,02%	163,75	-33,61
1 .2 Uso domestico-Due componenti	5837	27.766,99		27.766,99	1.388,35	25.054,73	-2.712,26	-9,76%	1.252,74	-135,61
1 .3 Uso domestico-Tre componenti	6442	1.264,11		1.264,11	63,21	947,67	-316,44	-25,03%	47,38	-15,83
1 .4 Uso domestico-Quattro componenti	6562	934,78		934,78	46,74	1.018,95	84,17	9,00%	50,95	4,21
1 .5 Uso domestico-Cinque componenti	13100	368,80		368,80	18,44	331,68	-37,12	-10,06%	16,58	-1,86
2 .4 Uso non domestico-Esposizioni, autosaloni	2300	17,86		17,86	0,89	14,87	-2,99	-16,74%	0,74	-0,15
2 .6 Uso non domestico-Alberghi senza ristorazione	24278	2.081,14		2.081,14	104,06	2.983,16	902,02	43,34%	149,16	45,10
2 .8 Uso non domestico-Uffici, agenzie	2050	83,51		83,51	4,18	69,51	-14,00	-16,76%	3,48	-0,70
2 .12 Uso non domestico-Attività artigianali tipo botteghe(falegnami, idra)	7267	406,90		406,90	20,35	338,61	-68,29	-16,78%	16,93	-3,42
2 .16 Uso non domestico-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	13350	2.323,33		2.323,33	116,17	2.233,64	-89,69	-3,86%	111,68	-4,49
TOTALI		39.194,52		39.194,52	1.959,75	36.267,86	-2.926,66	%	1.813,39	-146,36

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, si esprime parere in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 29/09/2020

Il Responsabile  
F.to CARLO BUBBIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, si esprime parere in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 29/09/2020

Il Responsabile  
F.to CARLO BUBBIO

---

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to BUBBIO CARLO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to TOCCI GIUSEPPE FRANCESCO

---

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal **14 OTT 2020** al **12 9 OTT 2020**

Li **14 OTT 2020**

Reg. Pubbl. n. **498**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to BUBBIO CARLO

---

#### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

**Divenuta esecutiva in data 29-09-2020**

- Per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Li 29/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to TOCCI GIUSEPPE FRANCESCO

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li 29/09/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE  
TOCCI GIUSEPPE FRANCESCO